



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 registro delibere

Data 20/04/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TA.R.I.P.). - ADEGUAMENTI NORMATIVI – APPROVAZIONE.

Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaventitre ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza **ordinaria e pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER CARLO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DI SPIRITO GIUSEPPE | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FILIPPI DAVIDE | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GAIFAS BIANCA | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. GALLI GABRIELE | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. KORICHI OMAR | 32. ZUCCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. LUZZI CRISTINA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MINIUCCHI ANDREA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MIORANDI ARIANNA | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. MULLICI FATION | |

Sono assenti i signori: Bettinazzi Nicola (giust.), Divan Leonardo (giust.), Fait Carlo (giust.), Gaifas Bianca (giust.), Korichi Omar Abderrahman (giust.), Mullici Fation, Pozzer Ruggero (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **21/04/2023**
al **01/05/2023**

VALERIO BAZZANELLA
f.to Segretario generale

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 maggio 2022 è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP).

Il Regolamento è stato adottato in applicazione della normativa che in ambito nazionale disciplina dal 1° gennaio 2020 lo scenario relativo al sistema tariffario collegato al servizio di gestione dei rifiuti e che risulta il seguente.

La Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti ed il comma 527 dell'art. 1 della medesima legge ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

A livello provinciale l'entrata in vigore di tale disciplina ha comportato che quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20, come modificato dalla L.P. 12 febbraio 2019 n. 1, art. 10, con il quale si disponeva un rinvio dinamico alla normativa statale in caso di mancata adozione entro il 31 dicembre 2019 del nuovo modello tariffario provinciale, sia diventata di fatto una condizione obbligata in considerazione del venir meno a livello provinciale di qualsiasi competenza in materia di tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Regolamento comunale vigente in materia, si è adeguato alle novità introdotte da ARERA, Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente competente in materia del ciclo dei rifiuti, confermando la natura corrispettiva della tariffa rifiuti applicata nel Comune di Rovereto e richiamando le nuove disposizioni normative nazionali di riferimento (art. 1, comma 667 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, deliberazioni 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e n. 443/2019/R/RIF, nonché n. 363/2021/R/rif, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) in luogo di quelle provinciali nonché le disposizioni normative che continuano ad essere applicate (Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con particolare riguardo all'art. 1 comma 668 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158).

Data la costante evoluzione delle disposizioni di ARERA ed al fine di ovviare ad una continua elencazione dei provvedimenti adottati, con il presente provvedimento di adeguamento normativo si è disposto in primo luogo di inserire, negli articoli che richiamano dette disposizioni, una forma aperta di richiamo agli atti futuri, qualora i medesimi siano comunque in linea con i principi generali dell'impianto normativo e non sia quindi necessario recepire nel testo regolamentare disposizioni innovative.

Per quanto riguarda la restante parte regolamentare si evidenzia che alcuni articoli sono stati in parte riscritti al solo fine di dare maggior chiarezza al testo senza modificarne gli aspetti sostanziali, questo riguarda gli articoli 8, 9 comma 3, 12 comma 2, 13 comma 6 nel quale è stata inserita la definizione di utenza aggregata da utilizzarsi in caso di raccolta condominiale ed i commi 7 e 8 hanno previsto le casistiche delle strutture extra-alberghiere, alla tabella dell'articolo 14 è stato eliminato il riferimento alla categoria n. 20 non più esistente, è stato inserito l'art. 14 bis prevedendo i casi di non utilizzo del servizio pubblico da parte di utenti non domestici, all'art. 18 la parola dichiarazione è stata sostituita con comunicazione, all'art. 21 comma 1 sono state esplicitate le principali metodologie di pagamento in uso, agli articoli 24 e 25 sono stati aggiunti i riferimenti alla

trasparenza e qualità del servizio come disciplinati da ARERA ed all'art. 26 è stato eliminato il comma 6 non più necessario.

In merito alle tempistiche per approvare il Regolamento in oggetto il riferimento normativo è l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro **il termine del 30 aprile di ciascun anno**. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

La nuova normativa assume una **valenza strutturale** valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari, pertanto, per i provvedimenti di tipo regolamentare e tariffario riferiti alle **entrate collegate al ciclo dei rifiuti** il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Infine, come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22 novembre 2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI. In precedenza, tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

La Commissione consiliare permanente “Economia bilancio e servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di data 30 marzo 2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

vista la L. 19 agosto 2016 n. 166;

vista la L.P. 14 aprile 1998 n. 5;

vista la L.P. 22 settembre 2017 n. 10;

visto il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472;

vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147;

viste le deliberazioni di ARERA n. 443/2019, 444/2019 e 363/2021;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR n. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L. R. 5 febbraio 2013, n. 1, dalla L. R 9 dicembre 2014, n. 11 e dalla L.R. 3 agosto 2015, n. 22;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le

risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;

constatato e proclamato, da parte della Presidente assistita dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 25

Favorevoli: n. 24

Astenuti: n...1 (Galli)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva TA.RI.P., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 14/07/2020 e successivamente modificato fino all'ultima modifica n. 18 del 24/05/2022, per l'adeguamento alla normativa sopravvenuta, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva TA.RI.P ha efficacia dal 1° gennaio 2023 se adottata entro il 30 aprile 2023, a norma dell'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15);
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, la Giunta comunale provvederà a determinare le tariffe e la percentuale delle agevolazioni valide per l'anno 2023;
4. di dare altresì atto che, a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019) nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

n. 1 Allegato

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **02/05/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Bazzanella Valerio

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIP)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 luglio 2020, n. 24.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 29 giugno 2021, n. 36.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24 maggio 2022, n. 18.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 aprile 2023, n. 17.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto di applicazione della tariffa
- Art. 3 – Soggetto attivo

TITOLO II TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIP)

- Art. 4 - Oggetto della Tariffa
- Art. 5 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 6 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 - Gestione e costo del servizio
- Art. 8 - Istituzione e definizione della tariffa
- Art. 9 - Determinazione della tariffa

TITOLO III PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI

- Art. 10 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa
- Art. 12 - Locali ed aree soggette
- Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14 bis – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

TITOLO IV ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 15 – Esclusioni
- Art. 16 – Agevolazioni
- Art. 17 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

TITOLO V COMUNICAZIONI RISCOSSIONI E TARIFFA GIORNALIERA

- Art. 18 – Comunicazioni attivazione, variazione o cessazione servizio
- Art. 19 - Rimborsi e conguagli
- Art. 20 – Verifiche
- Art. 21 – Riscossione
- Art. 22 - Violazioni e sanzioni
- Art. 23 - Tariffa giornaliera di smaltimento

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 24 – Informazioni all'utenza
- Art. 25 –Qualità del servizio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 – Abrogazione e norme di rinvio
- Art. 27 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dai Decreti D.L. 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, dalle disposizioni in materia di criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 443/2019/R/RIF(MTR1), n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, n. 363/2021/R/rif (MTR2) del 3 agosto 2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto di applicazione della tariffa

1. La Tariffa corrispettiva attua il principio “chi inquina paga” e garantisce la copertura dei costi, a carico dell'utilizzatore, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo che applica, fattura e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale, è il soggetto gestore (di seguito Gestore) dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero del territorio comunale di Rovereto, svolti in regime di esclusiva e disciplinati dal Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

TITOLO II

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TA.RI.P.)

Art. 4 - Oggetto della Tariffa

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, applicabile dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti (di seguito TARIP, tariffa corrispettiva puntuale).
2. Il Regolamento in particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.
3. Le Deliberazioni n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 (MTR1) e n. 363/2021/R/rif (MTR2) di ARERA, definiscono l'ambito di applicazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti e le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie secondo il Metodo Tariffario riportato nei rispettivi allegati A (di seguito MTR).

Art. 5 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti è uniforme su tutto il territorio nazionale, l'attività qualificata "di pubblico interesse" comprende
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.;Essa è disciplinata dal "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati e di nettezza urbana".
2. Il Gestore dell'attività di cui al comma precedente provvede all'applicazione, fatturazione e riscossione della tariffa nel rispetto del presente Regolamento, del contratto di servizio e delle Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 444/2019/R/Rif e 363/2021/R/rif di ARERA e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana", nonché alla normativa vigente in materia .

Art. 7 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è reso, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche); ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 44, la quantità di rifiuto residuo prodotto. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti come definito nell'allegato A dell'MTR, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

Art. 8 - Istituzione e definizione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 5, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Rovereto, la tariffa avente natura corrispettiva (TA.RI.P.).
2. La tariffa, distinta in domestica e non domestica, è definita per anno solare sulla base del Piano economico finanziario degli interventi necessari al servizio, predisposto dal gestore secondo quanto previsto dal MTR, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia.
3. Il Piano finanziario, secondo il combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nonché di quanto previsto dal MTR all'art. 6, è redatto ed approvato dal Gestore del servizio, che lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato della dichiarazione di veridicità resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, della relazione illustrativa e/o ulteriori elementi richiesti dall'Ente, l'Ente competente per territorio assume poi le relative determinazioni recependo le risultanze contabili nella deliberazione di approvazione delle tariffe dall'organo competente in materia. L'Ente territorialmente competente provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

4. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa. In caso di inerzia di tutte le parti coinvolte si applicano le disposizioni dell'art. 7 dell'MTR.
5. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.
2. La tariffa è determinata per anno solare, con deliberazione della Giunta municipale, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, entro l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro i termini e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, ed è redatta sulla base del piano economico finanziario predisposto annualmente dal Gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
3. La tariffa è composta da :
 - a) una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalle delibere di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
 - b) una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive 2 disposizioni che dovessero intervenire. in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie calpestabile dell'immobile.
6. Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività e alla tipologia di attività svolta. Per tali unità immobiliari a destinazione ordinaria, dal 1 gennaio successivo alla data di attestazione dell'avvenuta attuazione delle

disposizioni di cui all'art. 1 - comma 647 – della L 147/2013 (allineamento superfici catastali), la superficie assoggettabile alla tariffa sarà pari all'80% di quella catastale. Di tale intervenuta modifica sarà data idonea comunicazione agli utenti del servizio.

7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile e alla tipologia di attività svolta.
8. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 comma 6 e all'articolo 14 comma 2.
9. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

TITOLO III PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 10 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 15.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 15, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra i detentori o possessori che usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali ed aree in multiproprietà e di centri commerciali integrati, detenuti in uso comune o esclusivo, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 12 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f. distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;

- g. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti è quella calpestabile. Per le unità immobiliari tale superficie è determinata dalla sommatoria dei singoli vani che costituiscono l'unità medesima, misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento (in presenza di soffitti inclinati, sono pertanto escluse dal computo le superfici in cui l'altezza effettiva del locale misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura, risulti inferiore a m. 1,50). Sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale, ascensori, impianti di sollevamento, e analoghi) la centrale termica, i locali impianti interni o contigui all'edificio, i condotti verticali dell'aria ed elementi analoghi. Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri. Nel calcolo della superficie non si considerano le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili a tariffa, purché non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola cinquanta.

Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
- Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa, è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette; detta condizione deve essere richiesta e documentata al Gestore ed ha validità e partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima. Nel caso in cui la R.S.A. richieda il trasferimento della residenza anagrafica della persona ricoverata presso l'Istituto medesimo e l'alloggio rimanga privo di nuclei residenti e non locato, tenuto a disposizione della persona ricoverata, il numero degli occupanti i locali è determinato pari ad uno. Detta condizione deve essere richiesta e documentata al Gestore ed ha validità a partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da m²	a m²	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito. Per le utenze domestiche aggregate, la quota variabile da attribuire alla singola utenza domestica è determinata mediante la ripartizione del volume di rifiuto riferito all'utenza aggregata secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, ad integrazione dei sistemi di misurazione puntuale del rifiuto residuo, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A. Per il calcolo della quota fissa della tariffa si fa riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, in ragione del 50%, con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture abitative e pertinenziali extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e qualora il numero dei posti letto non sia rilevabile da tale documentazione, si applica la tabella di cui al comma 3.

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE KC
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense)	0,67

	scolastiche), associazioni, luoghi di culto	
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Alberghi con ristorante	1,64
8.	Alberghi senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie	1,52
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,61
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie	7,63
24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
28.	Ipermercati di generi misti	2,74
29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
30.	Discoteche, night club	1,91

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, ad integrazione dei sistemi di misurazione puntuale del rifiuto residuo, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al comma 1, vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica e riferita all'attività principale e prevalente, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Art. 14 bis - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che scelgono di non avvalersi del servizio pubblico sono assoggettate al pagamento della sola quota fissa della tariffa.
2. Tale scelta deve riguardare tutte le frazioni di rifiuti urbani e deve essere comunicata al gestore entro e non oltre il mese di maggio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma precedente vincola il dichiarante alla scelta effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Durante il periodo di ricorso al mercato, l'utente non può avvalersi del servizio di raccolta garantito dal gestore per coloro che si avvalgono del servizio pubblico (es. servizio porta a porta) né conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali e nei centri di raccolta.
5. La scelta di avvalersi del mercato vincola altresì l'utente a trasmettere all'Ente Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante le quantità e le frazioni di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
6. In caso di esito negativo della verifica o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, il gestore segnala l'anomalia ad ARERA per gli adempimenti di competenza.

TITOLO IV ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 15 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a. locali:
 - locali considerati impropri come cantina, sala impianti termici/elettrici/tecnologici, balconi, terrazze, posti auto scoperti, sottotetti limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri.
 - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica/sportiva
 - b. aree:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
 - e. le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, per il periodo individuabile della data di inizio lavori fino alla data di fine lavori o di effettivo utilizzo.
3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Gestore una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.
 4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 16 - Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:
 - a. le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o dei propri locali soggetti a tariffa, ovvero su superficie altrui purché contigua. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dal Gestore. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento.
 - b. gli immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato, come eventualmente individuate nella delibera di approvazione della tariffa.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa, qualora si configuri unicamente come differimento delle prestazioni previste.
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. Di applicare, secondo la disciplina introdotta, le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 57 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ovvero da analoghe disposizioni normative.

Art. 17 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussista il relativo obbligo normativo;
2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari;

- b. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
- c. per gli anni 2020 e 2021 per tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA e nei riferimenti normativi citati nelle stesse;
- c bis: per l'anno 2022 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA e nei riferimenti normativi citati nelle stesse, con esclusivo riferimento alle categorie tariffarie 01, 02, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 30.
- d. pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali;
- e. utenze non domestiche, individuate ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 10 del 22 settembre 2017, che effettuano la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.

Le utenze non domestiche devono presentare al Comune o al Gestore, se soggetto diverso dal Comune, entro il 10 gennaio dell'anno seguente il conferimento, la documentazione, resa ai sensi del DPR 472/96, articolo 1, comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione in diminuzione dalla prima bolletta utile.

Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti esclusivamente alle categorie tariffarie n. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 Kg per mq di superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo.

Il provvedimento di approvazione della tariffa dovrà prevedere riduzioni percentuali della quota fissa articolate per scaglioni di quantità annuale ceduta come segue:

- fino a 300 Kg ceduti
- da 301 kg a 750 Kg ceduti
- da 750 kg a 1500 Kg ceduti
- oltre i 1501 Kg ceduti.

La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

- f) Locali gestiti da titolari di nuovi esercizi o di subentri ad attività già avviate sia di tipo commerciale che pubblici esercizi o artigianali, costituiti come ditte individuali o società o cooperative o associazioni, aderenti e inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta Comunale, con superficie uguale o inferiore a 250 mq, insediati nel perimetro del centro storico del territorio comunale, come definito dagli strumenti urbanistici.

Non si considerano nuovi insediamenti le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di società.

L'agevolazione si applica per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia iniziale TARI di occupazione dei locali. La Giunta Comunale definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle attività economiche aderenti e inserite nel progetto di Rigenerazione Urbana da trasmettere al soggetto Gestore per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria. Decorso il triennio l'agevolazione cessa la sua efficacia.

La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

3. La misura degli interventi di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. La sostituzione nel pagamento parziale delle tariffe nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. Le sostituzioni di cui al presente articolo si trasferiscono in capo al soggetto gestore delle funzioni riferite all'utenza, qualora diverso dal Comune.

TITOLO V

COMUNICAZIONI RISCOSSIONI E TARIFFA GIORNALIERA

Art. 18 – Comunicazioni attivazione, variazione o cessazione servizio

1. Al Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 12;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 16 e dell'art. 17;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, tranne quando la variazione riguarda l'intestatario dell'utenza: in tal caso deve essere presentata dichiarazione di variazione.
4. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'immobile (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro) e del proprietario dell'immobile;
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
 - d) indicazione della data di inizio del possesso e/o detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La comunicazione può essere presentata al gestore nei seguenti modi:
 - a) direttamente presso la sede del gestore;
 - b) spedita per posta, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta d'identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta d'identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (in sigla CEC-PAC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
 - e) spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
7. Il Gestore provvede a trasferire al Comune i dati raccolti tramite l'acquisizione della dichiarazione.
8. Per le utenze già attive alla data di entrata in vigore della tariffa oggetto del presente regolamento, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 19 - Rimborsi e conguagli

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, hanno effetto per il periodo successivo alla variazione stessa. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono rilevate ed eventualmente compensate nella fatturazione successiva.
2. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale.

Art. 20 - Verifiche

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale del Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 6 del presente regolamento, nonché per garantire omogeneità di trattamento agli utenti, si potrà applicare il criterio dell'80% della superficie catastale ai fini dell'attività di accertamento della superficie assoggettabile a tariffa.

Art. 21 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore del servizio secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento. A titolo indicativo e non esaustivo sono previste le seguenti modalità:
 - a) versamento presso gli sportelli postali
 - b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati
 - c) domiciliazione bancaria o postale
 - d) carte di credito
 - e) assegni circolari o bancari.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, qualunque siano le modalità di incasso approntate dal Gestore. Le scadenze di pagamento, come stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale, sono indicate in fattura.
3. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. I documenti di riscossione inviati agli utenti dal Gestore del servizio devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni individuate dalla Deliberazione n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, il Gestore deve garantire all'utenza anche tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza previsti dalla medesima deliberazione e successive integrazioni. Il Gestore del servizio deve garantire anche tutte le altre facoltà e tempistiche previste della delibera n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in merito alla qualità del servizio.

Art. 22 - Violazioni e sanzioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di tardivo pagamento dell'importo dovuto, il Gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di quella per la pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 58, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da Euro 26,00 (ventisei) a Euro 156,00 (centocinquantasei), se la tardiva dichiarazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento;
 - b) da Euro 35,00 (trentacinque) a Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva dichiarazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento o in caso di omessa dichiarazione;
3. In caso di accertata mancata o incompleta effettuazione della pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani da parte di soggetti che hanno chiesto la relativa riduzione della tariffa si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento) oltre alla cancellazione della agevolazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Gestore recupera, con le modalità indicate nell'articolo 60 del presente regolamento, l'importo dovuto o la maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale e alle spese di sollecito.
Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In presenza di importi recuperati superiori ad € 1.000,00, il Gestore, su richiesta dell'interessato, potrà determinare piani di rateazione specifici.

Art. 23 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente ad uso privato, con o senza concessione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla componente fissa e variabile della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del cento per cento. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 49.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 58 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dal Gestore con le stesse modalità della tariffa annuale.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione, titolare dell'autorizzazione/concessione.
6. Sono escluse dalla tariffa le aree pubbliche scoperte, occupate o detenute temporaneamente con o senza concessione, qualora gli occupanti/detentori provvedano direttamente all'asporto dei rifiuti prodotti.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci.-)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 24 – Informazioni all'utenza

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dal gestore attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

Art. 25 –Qualità del servizio

1. Agli utenti sono assicurati tutti i livelli di qualità contrattuale e tecnica del servizio previsti dalla delibera n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Per le disposizioni specifiche si rimanda al Regolamento comunale del servizio ed alla Carta di qualità redatta dal gestore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Abrogazione e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative indicate all'articolo 1 comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Sono espressamente abrogate dal 01/01/2020 le disposizioni previgenti, costituite dal Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale 08.04.2014, n. 10, modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13, modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16 ed infine modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2018, n. 66.
4. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al previgente regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti si sono verificati entro l'anno

2019, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2020 sulla base della previgente disciplina.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento con le modifiche apportate entra in vigore dal 1° gennaio 2023.